



CARRARO S.p.A.

Sede legale in Campodarsego (PD) – Via Olmo n. 37

Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Padova n. 00202040283

REA di Padova 84.033

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2016.

Signori Azionisti,

l'articolo 125 *ter*, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (“**TUF**”) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare, l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno. A tal proposito, l'art. 72 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 da Consob, (il “**Reg. Emittenti**”) stabilisce che gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto, una relazione dell'organo amministrativo su ciascuna materia all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65 *quinquies*, 65 *sexies* e 65 *septies*, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'ambito della presente relazione (la “**Relazione**”) saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno relativi a: (i)modifiche statutarie finalizzate all'introduzione delle Azioni B e (ii) aumento di capitale in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441 Cod. Civ. e relativa modifica statutaria; delibere inerenti e conseguenti, dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede straordinaria in Campodarsergo, Via Olmo n.37, per il giorno 27 giugno alle ore 10:00 (l'“**Assemblea degli Azionisti**”).

La presente relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo sul sito internet www.carraro.com, **sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti**.

A) MODIFICHE STATUTARIE FINALIZZATE ALL'INTRODUZIONE DELLE AZIONI B; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

1. Motivazioni delle variazioni proposte.

La modifica statutaria finalizzata all'introduzione delle azioni di categoria B (le “**Azioni B**”) è prevista dall'accordo d'investimento sottoscritto, in data 26 ottobre 2015, tra Finaid S.p.A. (“**Finaid**”) e la Signora Julia Dora Koranyi Arduini (l'“**Investitore**”), così come modificato in data 15 aprile 2016 da Finaid e dall'Investitore (l'“**Accordo**”).

L'Accordo, così come modificato, prevede che l'Assemblea degli Azionisti deliberi, entro il 30 giugno 2016, un aumento di capitale a pagamento, in opzione a tutti gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, per un ammontare minimo di Euro 34.000.000,00, da

sottoscrivere per un importo minimo di Euro 14.000.000,00 da parte di Finaid e per un importo pari a Euro 20.000.000,00 da parte dell'Investitore (l'“**Aumento di Capitale**”).

L'impegno relativo all'Aumento di Capitale si è reso, altresì, necessario ai sensi dell'atto di modifica dell'accordo di riorganizzazione del debito del 14 maggio 2013 sottoscritto, in data 24 dicembre 2015, dalla Società e dalle proprie banche finanziatrici, ai sensi del quale, *inter alia*, la mancata implementazione dell'Aumento di Capitale entro il 30 aprile 2016, ovvero entro il 30 giugno 2016, di un importo pari ad almeno Euro 34.000.000,00 costituisce condizione risolutiva dello stesso.

Al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale da parte della Società, entro i termini sopra menzionati, i sottoscrittori dell'Aumento di Capitale riceverebbero azioni ordinarie ovvero, ma solo su richiesta, Azioni B. L'Investitore, quindi, coerentemente con quanto previsto dall'Accordo, richiederebbe Azioni B per la porzione eccedente il 29,9% della propria partecipazione nel capitale sociale della società così che non sia possibile per l'Investitore superare la c.d. soglia “OPA” del 30% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Secondo quanto previsto dall'Accordo, le Azioni B saranno azioni senza diritto di voto in seno all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società. In ogni caso, ai titolari di Azioni B spetterà qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono provviste le azioni ordinarie così come qualsiasi altro diritto, previsto per legge, in favore dei titolari di categorie speciali di azioni.

Qualora il titolare di Azioni B decidesse di trasferirle a terzi, le stesse verrebbero automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società con un rapporto di concambio pari a 1:1.

I titolari di Azioni B potranno richiedere la conversione delle stesse in azioni ordinarie, secondo un rapporto di concambio pari a 1:1, in qualsiasi momento, a patto che la percentuale di azioni ordinarie della Società detenuta dagli stessi successivamente alla conversione, non superi il 29,9% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto per effetto della conversione stessa.

Inoltre, si precisa che, secondo quanto pattuito nel contesto dell'Accordo, Finaid e l'Investitore, in data 2 dicembre 2015, hanno presentato a Consob un quesito (poi integrato, *inter alia*, con il testo di modifiche statutarie relativo all'introduzione delle Azioni B) in cui è stata richiesta a Consob un'opinione sul fatto che la struttura delle Azioni B (così come più ampiamente descritta nell'Accordo) e la finalità di “salvataggio” dell'investimento dell'Investitore, attraverso l'acquisizione diretta di una partecipazione pari al 18,27% del capitale sociale della Società da Finaid e la sottoscrizione di una porzione di aumento di capitale pari a Euro 20.000.000,00, consentano all'Investitore di detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società superiore al 29,9%, senza che – anche ai sensi dell'art. 106, comma 6 del TUF - vi sia alcun rischio e/o obbligo per l'Investitore di dover promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF (il “**Quesito Consob**”).

In merito, si precisa che la Consob non ha inviato la propria risposta prima dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione (anche perché per un certo periodo richiesta dalla società di sospendere l'analisi essendo in corso valutazioni su possibili soluzioni alternative alla luce dei mercati molto sfavorevoli), ma appare verosimile – anche stante la rilevanza della risposta al

Quesito Consob per l'aumento di capitale - che sarà in grado di fornire una risposta alla Società entro la data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista per il 27 giugno 2016.

Sulla base di quanto precede e in linea con quanto previsto dall'Accordo, il Consiglio di Amministrazione convoca quindi l'Assemblea degli Azionisti al fine di approvare le modifiche statutarie relative all'introduzione delle Azioni B.

2. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso.

Gli Azionisti, a fronte della modifica statutaria proposta e illustrata nella presente relazione, non avrebbero diritto ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile a esercitare il diritto di recesso.

3. Modifiche statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare lo Statuto Sociale come segue.

Art. 5	Art. 5
<p>Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantesei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanozemilaottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.</p> <p>Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.9.</p> <p>5.9 Ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti:</p> <p>(a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;</p> <p>(b) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l' "Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata</p>	<p>5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantesei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanozemilaottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 cadauna (zero virgola cinquantadue).</p> <p>5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.9.</p> <p>5.3 La Società può emettere azioni di categoria B ("Azioni B"), che non hanno diritto di voto né all'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea Straordinaria, ferma invece la piene titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni ordinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.</p> <p>5.4 Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie</p>

dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

5.10 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall'art. 143 *quater* del Reg. Emittenti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall'apposito regolamento dell'Elenco Speciale (il "**Regolamento dell'Elenco Speciale**").

Al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli Azionisti devono iscriversi nell' Elenco Speciale mediante presentazione di una richiesta scritta secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

5.11 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Elenco Speciale.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

5.12 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

(a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di

esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.

5.5 Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni e, al momento della cessione, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.

5.6 Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo disciplinata ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("Tuf")) non ecceda il 29,9% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

5.7 Nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio, ciascun socio titolare di Azioni B, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.

5.8 Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla

partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

5.13 La maggiorazione del diritto di voto si conserva:

(a) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario ovvero per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia ovvero per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un *trust*, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l'anzianità maturata con riferimento all'iscrizione nell'Elenco Speciale;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l'anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell'Elenco Speciale;

5.14 La maggiorazione del diritto di voto si estende:

(i) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.

(ii) alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell'Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà

disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.9 Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.10 Ciascuna azione **ordinaria** dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti:

(c) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;

(d) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l' "**Elenco Speciale**"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

5.11 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall'art. 143 *quater* del Reg. Emittenti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall'apposito regolamento dell'Elenco Speciale (il "**Regolamento dell'Elenco Speciale**").

Al fine di ottenere il beneficio della

<p>conservata l'anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale delle azioni originarie.</p> <p>5.15 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.</p> <p>5.16 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale e pagamento del diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.</p> <p>La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.</p>	<p>maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli Azionisti devono iscriversi nell' Elenco Speciale mediante presentazione di una richiesta scritta secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.</p> <p>5.12 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Elenco Speciale.</p> <p>La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>5.13 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>(c) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;</p> <p>(d) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.</p> <p>5.14 La maggiorazione del diritto di voto si conserva:</p> <p>(c) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario <u>ovvero</u> per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia <u>ovvero</u> per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un <i>trust</i>, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l'anzianità maturata con riferimento</p>
--	---

	<p>all'iscrizione nell'Elenco Speciale;</p> <p>(d) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l'anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell'Elenco Speciale;</p> <p>5.15 La maggiorazione del diritto di voto si estende:</p> <p>(iii) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.</p> <p>(iv) alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p> <p>Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell'Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà conservata l'anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale delle azioni originarie.</p> <p>5.16 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.</p> <p>5.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche</p>
--	--

	<p>avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale e pagamento del diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.</p> <p>La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.</p>
--	---

AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE EX ART. 2441 CODICE CIVILE

1. Motivazioni e destinazione dell'Aumento di Capitale.

La presente relazione è redatta al fine di illustrare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento in opzione agli Azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile e le ragioni dello stesso.

In data 24 dicembre 2015, la Società, congiuntamente a Carraro International S.A., Carraro Drive Tech S.p.A., Elettronica Santerno S.p.A. e SIAP S.p.A. ha sottoscritto con le proprie banche finanziatrici, nello specifico Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Popolare Società Cooperativa, Banca Popolare Friuladia S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Unicredit S.p.A. e Loan Agency Services S.r.l., (le "**Banche**") un atto di modifica dell'accordo di riorganizzazione del debito del 14 maggio 2013 (l' "**Accordo di Riorganizzazione del Debito**"), che ha permesso alla Società di modificare i termini e le condizioni del proprio indebitamento nei confronti delle Banche, pari a Euro 260.000.000,00, in linea con quanto previsto dal nuovo piano industriale 2015-2019 della stessa Società e al fine di permetterne la piena attuazione, nonché di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo Carraro.

Ai sensi dell'Accordo di Riorganizzazione del Debito, la Società si è impegnata ad eseguire l'Aumento di Capitale per un ammontare pari a Euro 34.000.000,00 entro il 30 aprile 2016, ovvero entro il 30 giugno 2016, qualora Finaid e l'Investitore si fossero accordati in tal senso. L'esecuzione dell'Aumento di Capitale pari a Euro 34.000.000,00, entro i termini sopra descritti, rappresenta, ai sensi dell'Accordo di Riorganizzazione del Debito, una condizione risolutiva dello stesso.

Come precisato nella sezione di questa relazione relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Riorganizzazione del Debito, ai sensi dell'Accordo e delle relative modifiche, Finaid e l'Investitore si sono impegnati ad eseguire, entro il 30 giugno 2016, un Aumento di Capitale in opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile per un ammontare minimo di Euro 34.000.000,00, da sottoscrivere, rispettivamente, da parte di Finaid per un ammontare minimo di Euro 14.000.000,00 e da parte dell'Investitore per un ammontare di Euro 20.000.000,00, anche tramite l'acquisto di tutti i diritti di opzione di Finaid (che la stessa non utilizzi direttamente), coerentemente con quanto stabilito ai sensi dell'Accordo.

Si precisa, inoltre, che l'esecuzione della predetta porzione di Aumento di Capitale da parte dell'Investitore è, ai sensi dell'Accordo, condizionata alla possibilità per Finaid di partecipare per Euro 14.000.000,00 nell'Aumento di Capitale, ai sensi degli accordi tra Finaid e le proprie banche finanziatrici.

A tal proposito, si ricorda che Finaid si trova nella posizione di poter soddisfare la predetta condizione, in quanto, in data 22 dicembre 2015, Finaid e le proprie banche finanziatrici hanno sottoscritto un accordo di rinegoziazione dell'indebitamento bancario di Finaid stessa, ai sensi del quale, *inter alia*, le banche hanno concesso a Finaid di impiegare i proventi, pari a Euro 14.000.000,00, derivanti dalla vendita da parte della stessa all'Investitore di una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al 18,27% (così come disciplinata ai sensi dell'Accordo), nell'aumento di capitale della Società da deliberarsi per un ammontare minimo di Euro 34.000.000,00.

Ai sensi dell'Accordo, l'impegno massimo dell'Investitore a sottoscrivere l'Aumento di Capitale fino a Euro 20.000.000,00 è, altresì, condizionato alla risposta positiva della Consob al Quesito Consob (come più ampiamente descritto nella parte di questa relazione relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti).

Alla luce di quanto precede, l'implementazione da parte della Società dell'Aumento di Capitale per un ammontare pari a Euro 34.000.000,00 si rende necessario al fine di rispettare i termini e le condizioni dell'Accordo di Rinegoziazione del Debito, nonché quelli dell'Accordo (nella auspicata ipotesi che la Consob dia una risposta positiva al Quesito Consob).

Stante l'imminente termine del 30 giugno 2016 per la delibera da parte della Società dell'Aumento di Capitale per un importo minimo pari a Euro 34.000.000,00, come previsto ai sensi dell'Accordo di Rinegoziazione del Debito, il Consiglio di Amministrazione rileva come non vi sarebbero i tempi tecnici sufficienti per la pubblicazione del prospetto informativo relativo alle azioni di nuova emissione da offrire in opzione ai sensi dell'articolo 2441 Codice Civile (il "**Prospetto Informativo**"), anche in considerazione del fatto che tale pubblicazione potrebbe avvenire solo previo nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob ai sensi dell'articolo 94 – *bis* del TUF e 8 del Regolamento Emittenti, che certamente non sarebbe possibile ricevere entro il termine del 30 giugno 2016.

Rispetto a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto in data odierna una lettera da parte del socio di maggioranza Finaid cui ha fatto seguito una lettera di piena adesione da parte dell'Investitore (le "**Lettere**"), in cui Finaid e l'Investitore, al fine di consentire alla Società di rispettare i termini dell'Accordo di Rinegoziazione del Debito e di evitare il verificarsi della condizione risolutiva ai sensi dello stesso, hanno manifestato la propria disponibilità, a condizione che si verifichino determinate circostanze e che ciascuno per quanto di propria spettanza adempia al proprio impegno, a implementare gli accordi presi in relazione all'Aumento di Capitale attraverso un versamento in conto aumento capitale, immediatamente dopo l'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sull'Aumento di Capitale, ancorché il prezzo unitario delle azioni di nuova emissione sarebbe determinato al più tardi al momento del nulla osta da parte di Consob al Prospetto Informativo.

La disponibilità di Finaid e dell'Investitore, manifestata nelle Lettere inviate al Consiglio di Amministrazione, si fonda anche sulla presa d'atto dell'analisi di Deloitte che, in qualità di società di revisione della Società, ha confermato che versamenti in conto aumento capitale effettuati dai soci, con caratteristiche di irripetibilità, andrebbero contabilizzati a patrimonio della Società anche laddove tali versamenti intervenissero prima della determinazione del prezzo per azione ma successivamente alla delibera assembleare. Pertanto, i versamenti in conto aumento capitale, da effettuarsi da parte di Finaid e dell'Investitore sarebbero sufficienti a procurare il mancato avveramento della condizione risolutiva ai sensi dell'Accordo di Rinegoziazione del Debito con le banche ancorché l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea della Società si svilupperà poi nei mesi successivi in coerenza con le applicabili disposizioni di legge. Ciò anche perché l'Aumento di Capitale che si propone all'Assemblea di deliberare, come più analiticamente previsto nel seguito, è scindibile e con efficacia immediata delle sottoscrizioni.

Come anticipato, la disponibilità di Finaid e dell'Investitore a versare Euro 34.000.000,00 in conto aumento capitale è condizionata al verificarsi di alcune circostanze. In particolare, gli Azionisti di maggioranza, Finaid e l'Investitore, ai fini del proprio versamento a conto aumento di capitale per complessivi Euro 34.000.000,00, hanno richiesto a questo Consiglio di Amministrazione di convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che deliberi la convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti al fine di approvare:

- (i) l'introduzione delle Azioni B;
- (ii) l'Aumento di Capitale per un ammontare massimo di Euro 54.000.000,00, scindibile ed in opzione e la delibera assembleare preveda espressamente la possibilità di consentire l'immediata efficacia di ciascuna sottoscrizione che dovesse intervenire prima dell'avvio dell'offerta in opzione;
- (iii) che il prezzo per azione, da determinarsi puntualmente dal Consiglio di Amministrazione, sia pari al maggiore tra:

- (a) la media dei corsi di borsa dei 6 (sei) mesi precedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti ai fini di deliberare l'Aumento di Capitale; e
 - (b) la media dei corsi di borsa dei 6 (sei) mesi precedenti l'ultimo giorno di borsa aperto precedente la data in cui la Consob concederà il nulla osta al Prospetto Informativo;
- fermo restando che al Consiglio di Amministrazione sia comunque lasciata la facoltà – laddove se ne ravvisi l'opportunità anche funzionalmente all'andamento della Società – di anticipare la data della determinazione del prezzo di sottoscrizione ad una data anteriore a quella del nulla osta di Consob al prospetto informativo essendo inteso che in tale ultimo caso il prezzo sarà pari alla più alta fra la media di cui al precedente punto a) e quella dei sei mesi antecedenti tale anticipata determinazione.

Inoltre, un'altra condizione fondamentale perché l'Investitore possa versare in conto aumento capitale Euro 20.000.000,00 è che sia stata ricevuta una risposta positiva della Consob al Quesito Consob entro e non oltre la data prevista per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

I sottoscrittori dell'Aumento di Capitale riceveranno azioni ordinarie ovvero Azioni B solo qualora ne facciano esplicita richiesta per tutte o parte delle azioni che riceverebbero per effetto della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Il termine finale di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale dovrà essere fissato il 31 dicembre 2016; nel caso in cui a quella data l'aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. l'ultimo giorno dell'offerta in opzione, salvo che per le azioni che dovessero essere eventualmente emesse a favore di Finaid e dell'Investitore nel caso di determinazione anticipata del prezzo di sottoscrizione come *infra* illustrato.

Il pagamento integrale delle prezzo delle azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle nuove azioni, con l'eccezione di Finaid e dell'Investitore che, per le ragioni, sopra esposte, verseranno quanto di propria spettanza, in conto aumento capitale immediatamente dopo l'Assemblea degli Azionisti.

Pare opportuno precisare che, nella eventualità in cui il consiglio di amministrazione dovesse ritenere opportuno anticipare la fissazione del prezzo di sottoscrizione ad una data antecedente la concessione del nulla osta sul prospetto informativo da parte di Consob, Finaid e l'Investitore, essendo l'aumento scindibile, le sottoscrizioni immediatamente efficaci ed avendo già versato in conto aumento capitale gli importi di propria spettanza, riceverebbero le azioni di nuova emissione di rispettiva competenza prima degli altri soci in favore dei quali le azioni verrebbero emesse solo a valle del completamento dell'aumento di capitale. Al fine di assicurare una piena parità di trattamento fra tutti gli azionisti è quindi previsto che fino a che l'aumento di capitale non sia

completato, le azioni eventualmente emesse a favore di Finaid e l'Investitore prima del completamento dell'aumento di capitale sarebbero prive di tutti i diritti amministrativi ed economici salvo il diritto a ricevere quota proporzionale di ogni eventuale avanzo di liquidazione.

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea degli Azionisti affinché la stessa deliberi l'Aumento di Capitale per massimi Euro 54.000.000,00 in opzione e in forma scindibile e con l'efficacia immediata delle sottoscrizioni che dovessero intervenire prima dell'avvio dell'offerta in opzione, nonché deliberi che sia il Consiglio di Amministrazione a determinare con precisione il prezzo unitario delle azioni di nuova emissione secondo i criteri sopra descritti.

Come evidenziato nella Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2015 e nel Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016 la consistenza patrimoniale del Gruppo si è progressivamente assottigliata a seguito delle perdite conseguite negli ultimi esercizi. Si rende quindi necessario un Aumento di Capitale per garantire al Gruppo di disporre delle risorse necessarie a supportare il business e sostenere gli investimenti necessari per il lancio sul mercato di nuovi prodotti. Al contempo tale operazione consente di adempiere a quanto previsto dall'Accordo di Riorganizzazione del Debito in termini di disponibilità di risorse per il pagamento delle rate di finanziamento secondo le tempistiche in esso definite.

2. **Analisi della composizione dell'indebitamento finanziario.**

Nelle tabelle seguenti si riporta la composizione della Posizione Finanziaria Netta a breve e a medio/lungo termine della Società e del Gruppo Carraro come risultante alla data del 31 marzo 2016 e del 30 aprile 2016:

(valori in migliaia di Euro)

Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2016	CARRARO SPA	CONSOLIDATO
Finanziamenti passivi non correnti	15.999	124.578
Finanziamenti passivi correnti	134.936	174.279
Altre passività finanziarie non correnti	-	-68
Altre passività finanziarie correnti	83	1.731
Passività finanziarie:	151.018	300.520
Crediti e finanziamenti attivi non correnti	-6.608	-8.229
Crediti e finanziamenti attivi correnti	-31	-2.465
Altre attività finanziarie non correnti	-12	-1
Altre attività finanziarie correnti	-899	-419
Attività finanziarie:	-7.550	-11.114
Cassa	-71	-112
Conti correnti e depositi bancari	-1.669	-48.645
Disponibilità liquide:	-1.740	-48.757
Posizione finanziaria netta	141.728	240.649
di cui debiti / (crediti):		
- non correnti	9.379	116.280
- correnti	132.349	124.369

Posizione finanziaria netta al 30 aprile 2016	CARRARO SPA	CONSOLIDATO
Finanziamenti passivi non correnti	16.639	125.108
Finanziamenti passivi correnti	147.598	181.935
Altre passività finanziarie non correnti	-	-41
Altre passività finanziarie correnti	254	-16.215
Passività finanziarie:	164.491	290.787
Crediti e finanziamenti attivi non correnti	-6.608	-8.117
Crediti e finanziamenti attivi correnti	-31	-4.131
Altre attività finanziarie non correnti	-551	-372
Altre attività finanziarie correnti	-900	-909
Attività finanziarie:	-8.090	-13.529
Cassa	-64	-105
Conti correnti e depositi bancari	-450	-40.960
Disponibilità liquide:	-514	-41.065
Posizione finanziaria netta	155.887	236.193
di cui debiti / (crediti):		
- non correnti	9.480	116.578
- correnti	146.407	119.615

3. Consorzi di garanzia e/o di collocamento ed eventuali altre forme di collocamento.

Stante la natura dell'Aumento di Capitale non risulta necessario prevedere consorzi di garanzia e/o di collocamento ovvero altre forme di collocamento.

4. Criteri per la determinazione del Prezzo di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione rilevato che le richieste degli azionisti Finaid e Julia Dora Koranji Arduini relativamente alla modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione appaiono coerenti con le applicabili norme di legge e regolamentari e quindi possono essere senz'altro fatte proprie dal consiglio ritiene di aderire alle richieste da tali azionisti formulate stante l'interesse della Società a che gli stessi azionisti versino l'ammontare di loro spettanza prontamente alla data dell'Assemblea così da consentire alla Società il rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Riorganizzazione.

Pertanto, come precisato al precedente paragrafo 1, il prezzo unitario di emissione delle azioni di nuova emissione sarà il maggiore tra:

- (i) la media dei corsi di borsa dei 6 (sei) mesi precedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la convocazione dell'Assemblea ai fini di deliberare l'Aumento di Capitale; tale ultimo valore essendo in questa sede determinato in Euro 1,457 per azione; e

- (ii) la media dei corsi di borsa dei 6 (sei) mesi precedenti l'ultimo giorno di borsa aperto precedente la data in cui la Consob concederà il nulla osta al Prospetto Informativo;

fermo restando che il Consiglio di Amministrazione avrà comunque facoltà – laddove ne ravvisi l'opportunità anche funzionalmente all'andamento della Società e a proprio insindacabile giudizio – di anticipare la data della determinazione del prezzo di sottoscrizione ad una data anteriore a quella del nulla osta di Consob al Prospetto Informativo essendo inteso che in tale ultimo caso il prezzo sarà pari alla più alta fra la media di cui al precedente punto i) e quella dei sei mesi antecedenti tale anticipata determinazione.

Il prezzo unitario delle azioni di nuova emissione derivanti dall'Aumento di Capitale sarà quindi determinato, sulla base dei predetti criteri, dal Consiglio di Amministrazione al momento del nulla osta da parte di Consob al Prospetto Informativo (ovvero nella data antecedente nell'eventualità in cui il consiglio ritenesse ciò opportuno).

5. Disponibilità a sottoscrivere le nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale.

Come precisato nei precedenti paragrafi e fermo quanto già ampiamente illustrato in merito al Quesito Consob, ai sensi dell'Accordo:

- (i) l'Azionista Finaid S.p.A. si è impegnato a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per Euro 14.000.000,00;
- (ii) l'Azionista Dora Julia Dora Koranyi Arduini si è impegnata a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per Euro 20.000.000,00.

6. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale.

L'Aumento di Capitale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2016.

7. Godimento delle Azioni di Nuova Emissione

Le azioni di nuova emissione derivanti dall'Aumento di Capitale avranno godimento regolare dalla data di pubblicazione del Prospetto Informativo secondo i diritti attribuiti ai loro possessori in base alla categoria azionaria prescelta dagli stessi.

8. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie in esame non siano riconducibili ad alcuna fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti il diritto di recesso.

9. Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma, conseguenti all'aumento di capitale, sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Società.

L'Aumento di Capitale sopra descritto comporta i seguenti effetti sulla Posizione Finanziaria Netta e sul Patrimonio Netto di Gruppo rispetto ai dati dell'ultima trimestrale pubblicata al 31 marzo 2016:

Proforma effetti Operazione Aumento di Capitale*		
<i>valori in migliaia di Euro</i>	Posizione Finanziaria Netta Consolidata	Patrimonio Netto di Gruppo
Valori al 31 marzo 2016	-240.649	18.180
(i)Aumento di Capitale Garantito	34.000	34.000
Valore post Aumento di Capitale Garantito	-206.649	52.180
(ii)Aumento di Capitale Opzionale (valore massimo)	20.000	20.000
Valore post Aumento di Capitale (i) + (ii)	-186.649	72.180

* gli effetti sono indicati al lordo dei relativi costi in quanto non quantificabili alla data di predisposizione della Relazione.

10. Effetti sul valore unitario delle azioni.

In relazione all'Aumento di Capitale, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti della Società che decideranno di aderirvi esercitando i relativi diritti di opzione. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione ad essi spettanti, gli azionisti, per effetto dell'Aumento di Capitale, subiranno una diluizione della propria partecipazione, che, allo stato, – considerato che il prezzo di emissione e il numero esatto di azioni da emettere saranno determinati successivamente dal Consiglio di Amministrazione – non è quantificabile.

11. Modifiche Statutarie

L'Aumento di Capitale comporta le conseguenti modifiche allo Statuto della Società, secondo quanto segue.

Art. 5	Art. 5
Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantesei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantano vemilaottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola	5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantesei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantano vemilaottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

<p>cinquantadue) cadauna.</p> <p>Ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti:</p> <p>(e) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legitimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;</p> <p>(f) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l' "Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</p> <p>5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.9.</p> <p>5.3 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall'art. 143 <i>quater</i> del Reg. Emittenti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall'apposito regolamento dell'Elenco Speciale (il "Regolamento dell'Elenco Speciale").</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli azionisti devono iscriversi nell' Elenco Speciale mediante presentazione di una richiesta scritta secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.</p> <p>5.4 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal</p>	<p>5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.9.</p> <p>5.9 Ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti:</p> <p>(g) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legitimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;</p> <p>(h) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l' "Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</p> <p>5.11 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall'art. 143 <i>quater</i> del Reg. Emittenti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall'apposito regolamento dell'Elenco Speciale (il "Regolamento dell'Elenco Speciale").</p> <p>Al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli azionisti devono iscriversi nell' Elenco Speciale mediante presentazione di una richiesta scritta secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.</p> <p>5.12 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Elenco Speciale.</p> <p>La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legitimante e/o del relativo diritto di voto,</p>
--	--

<p>Regolamento dell'Elenco Speciale.</p> <p>La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>5.5 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>(e) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;</p> <p>(f) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.</p> <p>5.6 La maggiorazione del diritto di voto si conserva:</p> <p>(e) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario <u>ovvero</u> per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia <u>ovvero</u> per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un <i>trust</i>, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l'anzianità maturata con riferimento all'iscrizione nell'Elenco Speciale;</p> <p>(f) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l'anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della</p>	<p>d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>5.13 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>(g) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;</p> <p>(h) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.</p> <p>5.14 La maggiorazione del diritto di voto si conserva:</p> <p>(g) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario <u>ovvero</u> per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia <u>ovvero</u> per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un <i>trust</i>, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l'anzianità maturata con riferimento all'iscrizione nell'Elenco Speciale;</p> <p>(h) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l'anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell'Elenco Speciale;</p> <p>5.15 La maggiorazione del diritto di voto si estende:</p> <p>(vii) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.</p> <p>(viii) alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p>
--	--

<p>scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell'Elenco Speciale;</p> <p>5.7 La maggiorazione del diritto di voto si estende:</p> <p>(v) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.</p> <p>(vi) alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p> <p>Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell'Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà conservata l'anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale delle azioni originarie.</p> <p>5.8 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.</p> <p>5.9 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni.</p>	<p>Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell'Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà conservata l'anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale delle azioni originarie.</p> <p>5.16 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società.</p> <p>5.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale e pagamento del diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.</p> <p>La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2016 ha deliberato, <i>inter alia</i>: di aumentare il capitale sociale a pagamento</p>
--	--

<p>Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale e pagamento del diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.</p> <p>La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.</p>	<p>in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 54.000.000,00 da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016 a un prezzo unitario per azione pari al maggiore tra: (a) 1,457 e (b) la media dei corsi di borsa dei 6 (sei) mesi precedenti l'ultimo giorno di borsa aperto precedente la data in cui la Consob concederà il nulla osta al prospetto informativo, da determinarsi con precisione dal Consiglio di Amministrazione in tale momento, fermo restando che al Consiglio è comunque lasciata la facoltà – laddove ne ravvisi l'opportunità anche funzionalmente all'andamento della Società e a proprio insindacabile giudizio – di anticipare la data della determinazione del prezzo di sottoscrizione ad una data anteriore a quella del nulla osta di Consob al Prospetto Informativo essendo inteso che in tale ultimo caso il prezzo sarà pari alla più alta fra la media di cui al precedente punto a) e quella dei sei mesi antecedenti tale anticipata determinazione.</p>
---	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. in sede straordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

- preso atto delle relative proposte di deliberazione;

delibera

1. *di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 54.000.000,00 da eseguirsi in forma scindibile entro il 31 dicembre 2016 con efficacia immediata di ciascuna sottoscrizione dell' aumento di capitale che dovesse intervenire prima dell'avvio dell'offerta in opzione, mediante emissione di azioni ordinarie ovvero Azioni B a scelta dei sottoscrittori, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile per un prezzo unitario per azione che dovrà essere il maggiore tra:
(a) la media dei corsi di borsa dei 6 mesi precedenti la data del 27 maggio 2016 (data in cui si è riunito il Consiglio di Amministrazione per convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti) e
(b) la media dei corsi di borsa dei 6 (sei) mesi precedenti l'ultimo giorno di borsa aperto precedente la data in cui la Consob concederà il nulla osta al Prospetto Informativo;
fermo restando che al Consiglio è comunque lasciata la facoltà – laddove ne ravvisi l'opportunità anche funzionalmente all'andamento della Società e a proprio insindacabile giudizio – di anticipare la data della determinazione del prezzo di sottoscrizione ad una data anteriore a quella del nulla osta di Consob al Prospetto Informativo essendo inteso che in tale ultimo caso il prezzo sarà pari alla più alta fra la media di cui al precedente punto a) e quella dei sei mesi antecedenti tale anticipata determinazione.*

È stabilito che l'Assemblea determinerà:

- (i) *per i fini di cui al presente punto (1), di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare precisamente il prezzo unitario delle nuove azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo) sulla base dei criteri specificati in questa delibera;*
- (ii) *il numero puntuale delle azioni di nuova emissione che saranno offerte in considerazione di quanto previsto sub (i), nonché il rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli azionisti;*

Il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato il 31 dicembre 2016; nel caso che a quella data tale aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione mediante esercizio dei diritti di opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. l'ultimo giorno dell'offerta in opzione, salvo che per le azioni che dovessero essere eventualmente emesse a favore di Finaid e dell'Investitore nel caso di determinazione anticipata del prezzo di sottoscrizione come infra illustrato.

Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle nuove azioni, ad eccezione dell'Azionista Finaid S.p.A. e dell'Azionista Julia Dora Koranyi Arduini che verseranno in "conto aumento capitale", rispettivamente gli importi di Euro 14.000.000,00 e Euro 20.000.000,00, in conto aumento capitale, immediatamente dopo questa Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

Nella eventualità in cui il consiglio di amministrazione dovesse ritenere opportuno anticipare la fissazione del prezzo di sottoscrizione ad una data antecedente la concessione del nulla osta sul prospetto informativo da parte di Consob, l'Azionista Finaid S.p.A. e l'Azionista Julia Dora Koranyi Arduini, essendo l'aumento scindibile, le sottoscrizioni immediatamente efficaci ed avendo già versato in conto aumento capitale gli importi di propria spettanza, riceverebbero le azioni di nuova emissione di rispettiva competenza prima degli altri soci in favore dei quali le azioni verrebbero emesse solo a valle del completamento dell'aumento di capitale. Al fine di assicurare una piena parità di trattamento fra tutti gli azionisti è quindi previsto che fino a che l'aumento di capitale non sia completato, le azioni, eventualmente, emesse a favore dell'Azionista Finaid S.p.A. e dell'Azionista Julia Dora Koranyi Arduini prima del completamento dell'aumento di capitale sarebbero prive di tutti i diritti amministrativi ed economici salvo il diritto a ricevere quota proporzionale di ogni eventuale avanzo di liquidazione, mentre successivamente al completamento dell'aumento di capitale avrebbero qualsivoglia diritto amministrativo ed economico previsto per legge.

È, altresì, attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di:

- (i) porre in essere ogni adempimento, previsto dalla normativa vigente in materia, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni adempimento connesso e strumentale alla pubblicazione del prospetto informativo, all'offerta in opzione e alla quotazione delle azioni di nuova emissione, alla procedura relativa all'offerta in opzione e alla trattazione dei diritti eventualmente non esercitati; nonché*
- (ii) definire la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale di cui al presente punto 1, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo la tempistica per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione e dell'offerta dei diritti eventualmente rimasti inopinati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2016.*

2. *di modificare l'articolo [5] dello Statuto della Società come indicato nella Relazione degli Amministratori, con mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fare luogo al deposito dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del Codice Civile ed a testi di statuto aggiornati in esito alla sottoscrizione degli aumenti del capitale testé deliberati, aggiornamenti che in questa sede fin d'ora si approvano, in relazione alla adeguata indicazione dell'ammontare del capitale sociale, del numero delle azioni in cui il medesimo è suddiviso, nonché all'adeguamento e alla finale soppressione delle clausole transitorie sopra approvate*

Campodarsego, il 27 maggio 2016.

Per il Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A.

Il Presidente
Enrico Carraro
